

**REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

## **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 22 dicembre 2015**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 13/2015 riguardante l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 13/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 14 del 22 dicembre 2015 concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

\*\*\*

**Documento di consultazione n. 13/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati**

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 14 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE 2 (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45 – TER, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PROVAE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Legenda**

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

| Numero commento | Commentatore         | Articolo              | Comma | Contenuto  | Risoluzione IVASS  |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|--|--|
| 1               | Ordine degli Attuari | Osservazioni generali |       | Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...), che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II. | Si ringrazia per la disponibilità.<br><br>Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità di individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato. |
| 2               | ANIA                 | Osservazioni generali |       | Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della versione definitiva  | Si veda la risoluzione dell'osservazione 1.  |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto  | Risoluzione IVASS  |
|-----------------|--------------|----------|-------|--|--|
|                 |              |          |       | del regolamento stesso   |  |
|                 |              |          |       | Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.  | La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni nel calcolo dell'SCR con la formula standard è già contenuta nel Titolo I, Capo V, Sezione I Sottosezione 6 degli Atti delegati.   |
|                 |              |          |       | Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.  |  |
|                 |              |          |       | Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>"Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari."</i><br>Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si propone di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell' <i>explanatory text</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza. | Nei documenti di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell' <i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In particolare:<br>- le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare;<br>- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;<br>- la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno |

| Numero commento | Commentatore         | Articolo                                   | Comma | Contenuto   | Risoluzione IVASS  |
|-----------------|----------------------|--|-------|---|--|
|                 |                      |  |       |   | ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.  |
| 3               | Intesa Sanpaolo Vita | 4<br>(Significatività del rischio di base) | 1     | <p>Si fa riferimento a quanto descritto nel paragrafo 2 della Relazione di presentazione laddove si chiede <i>“all’Impresa di valutare se le tecniche di attenuazione del rischio utilizzate generino un <u>livello significativo di rischio di base</u> capace di comprometterne l’efficacia e tenere in considerazione tale eventualità nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (nel seguito “SCR”). In caso contrario, la tecnica di attenuazione non dovrà essere riconosciuta ai fini del calcolo del requisito patrimoniale (<u>rischio di base nullo o trascurabile</u>)”</i>.</p> <p>e all’art. 4 comma 1<br/> <i>“laddove l’impresa nel calcolo del SCR può tenere conto dell’effetto delle <u>tecniche di attenuazione del rischio</u> purché esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del SCR”</i></p> <p>Si chiede conferma della correttezza dell’interpretazione secondo la quale, a titolo esemplificativo nel caso in cui si utilizzi un <u>derivato di credito (CDS)</u> come tecnica di attenuazione del rischio per mitigare il rischio relativo ad un paniere di strumenti finanziari (bond), si possano verificare <u>due condizioni</u>, ad esito delle valutazioni compiute dall’Impresa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rischio di base nullo o trascurabile: il derivato di credito non concorre al calcolo del SCR;</li> <li>2. Rischio di base significativo: il derivato concorre al calcolo del SCR, incrementandolo come se non fosse considerato di mitigazione del rischio.</li> </ol> <p>Nell’ipotesi in cui si verifichi la seconda condizione (rischio di base significativo) si chiedono chiarimenti su quali delle seguenti modalità operative possano essere utilizzate:</p> | <p>Proposta accolta.</p> <p>Sono stati modificati il testo della Relazione e dell’articolo 4 del regolamento, chiarendo che, in caso di applicazione della formula standard, la “significatività del rischio di base” va valutata nel rispetto dell’articolo 86 degli Atti delegati.</p> <p>(Nel merito si veda anche la risoluzione dell’osservazione 4).</p> <p>Avuto riguardo alle casistiche peculiari prospettate, non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati. (Confronta anche la risoluzione dell’osservazione 6).</p> <p>Si riporta comunque di seguito un riepilogo della disciplina di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciascuno strumento concorre comunque al</li> </ul> |

| Numero commento | Commentatore         | Articolo | Comma         | Contenuto  | Risoluzione IVASS  |
|-----------------|----------------------|----------|---------------|--|--|
|                 |                      |          |               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il derivato concorre al calcolo del SCR per la sola parte che genera rischio di base;</li> <li>2. Il derivato concorre al calcolo del SCR per intero, come se non fosse considerato di mitigazione del rischio.</li> </ol> <p>Si chiede inoltre conferma del fatto che, sia nel caso del rischio di base nullo/trascurabile, che nel caso di rischio di base significativo, il rischio di credito legato ai bond sottostanti debba concorrere al calcolo dell'SCR.</p> | <p>calcolo dell'SCR per i rischi, ad esso connessi, incluso il rischio di credito.</p> <p>- quando il rischio di base è significativo, lo strumento può essere considerato "una tecnica di mitigazione del rischio" solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 86 degli Atti delegati.</p>   |
| 4               | ANIA                 | 4        | 1             | <p>Si propone di chiarire, nel caso in cui il rischio di base risulti significativo, come tale rischio debba essere valutato nell'ambito della formula standard qualora sia diverso dal rischio di disallineamento di valuta (fattispecie per cui gli Atti delegati riportano la metodologia di calcolo).</p>  | <p>Proposta accolta.</p> <p>Come chiarito nei commenti generali del <i>Final Report</i> di EIOPA della pubblica consultazione delle Linee guida sul <i>basis risk</i>, nel caso di utilizzo della formula standard, quando il rischio di base è significativo e l'art. 86 degli Atti delegati non risulta applicabile, lo strumento sottostante non può essere considerato "una tecnica di mitigazione del rischio". Nel calcolo dell'SCR esso deve essere considerato al pari di altri attivi dell'impresa.</p> |
| 5               | ANIA                 | 4        | 2             | <p>In linea con la relazione di presentazione al documento si suggerisce di modificare "<i>l'impresa suddivide in gruppi omogenei</i>" in "<i>l'impresa può suddividere in gruppi omogenei</i>".</p>   | <p>Proposta accolta.</p>   |
| 6               | Ordine degli Attuari | 6        | 3, lettera a) | <p>Si richiede cortesemente di fornire all'interno del testo regolamentare chiarimenti su cosa si intenda per "valute ancorate</p>   | <p>Proposta non accolta.</p>   |

| Numero commento | Commentatore | Articolo | Comma | Contenuto   | Risoluzione IVASS  |
|-----------------|--------------|----------|-------|---|--|
|                 |              |          |       | tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto" al fine di permettere di individuare con maggiore precisione la casistica in oggetto. | <p>Il livello di dettaglio delle linee guida appare già elevato e non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati.</p> <p>I margini di discrezionalità che gli Atti delegati ed il Regolamento lasciano alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p> |